



### Comitato Ecolabel Ecoaudit — Sezione EMAS Italia

Numero 5

**Anno 2008** 





Informazione sul sistema europeo di Ecogestione ed Audit (EMAS)

### SPECIALE EMAS III

Il 16 luglio 2008, dopo circa 2 anni di attesa, il percorso per la revisione del regolamento EMAS ha raggiunto il primo obiettivo: l'approvazione da parte della Commissione UE della proposta di testo da inoltrare alle Istituzioni Europee per concludere l'iter approvativo prima della definitiva adozione in Consiglio.

#### <u>Premessa</u>

La Commissione, incaricata di elaborare EMAS III. aveva ultimato, a fine 2006. una serie di iniziative quali lo studio EVER, la consultazione delle parti interessate e degli Stati Membri, il lavoro di gruppi ristretti di esperti in materia ed un workshop finale tenutosi lo scorso dicembre.

Il quesito posto alla base del processo di revisione è stato se EMAS avesse o meno raggiunti gli obiettivi che l'Unione Europea si era prefissata nel lontano 1993 approvando uno strumento di politica ambientale basato sull'adesione volontaria da parte del mondo industriale. Il patto era chiaro: a fronte di un impegno a migliorare le prestazioni ambientali delle proprie attività, le imprese avrebbero potuto godere di vantaggi competitivi attivando un mercato "verde", privilegiato da consumatori consapevoli ed informati e, contemporaneamente, avrebbero potuto essere avvantaggiate da una minore pressione da parte delle autorità di controllo ambientale. Non si prefigurava la sostituzione del Command & Control, ma una sua integrazione con strumenti volontari

### Notizie di rilievo

- E'stato approvato dalla Commissione UE anche il Regolamento Ecolabel III [COM (2008) 401/3]
- Nell'ambito della nuova strategia per la Produzione ed il Consumo Sostenibile, oltre ai testi di EMAS III ed ECOLABEL III, è stato pubblicato anche il testo di una Comunicazione sul **GPP**
- E' stato approvato il nuovo Regolamento sull'Accreditamento: "Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, and repealing regulation (EEC) No 339/93"

basati su una gestione trasparente della questione ambientale, oggettivamente dimostrabile e verificata da parti terze indipendenti.

Con EMAS II, a partire dal 2001, la possibilità di partecipare concessa a tutte le

organizzazioni ha comportato il progressivo aumento della partecipazione delle imprese dei servizi e della pubblica amministrazione ed un minore interesse da parte del mondo industriale. Una delle ragioni di tale spostamento è dovuta alla contemporanea presenza sul mercato dello standard internazionale ISO 14001 che, essendo di portata mondiale, può apparire più stimolante per le imprese che esportano in paesi extra UE. Un'altra ragione risiede nel più

semplice conseguimento della certificazione ISO, rispetto alla registrazione EMAS. Infine l'apparente complessità dell'iter burocratico della registrazione richiede l'intervento dell'organismo competente e delle autorità di controllo am-

### Processo di Revisione

Alla base del processo di revisione di EMAS vi è stata, quindi, la ricerca di cosa occorresse modificare per rendere lo strumento comunitario più attraente, e più diffuso.

Analizzando i dati e le statistiche europee, si è visto come l'esiguo numero di adesioni (circa 5000 contro decine di migliaia per ISO 14001), dimostrasse, almeno dal punto di vista quantitativo, un confronto non incoraggiante. A fronte della convinzione, supportata anche da diverse ricerche, che qualitativamente EMAS riesca meglio di qualsiasi altro strumento ad assicurare la conformità legislativa e a migliorare le prestazioni ambientali, è stato deciso di intervenire significativamente su tali elementi in modo che l'applicazione di questo regolamento incida in modo rilevante sulla qualità dell'ambiente nell'Unione.

L'orientamento iniziale della Commissione era stato quello di cambiare sostanzialmente lo schema e non di correggerlo solo per eliminarne i punti di difficile applicazione. Questa linea

> d'indirizzo è stata ampiamente discussa ma, preso atto che riprogettare EMAS avrebbe richiesto uno sforzo di cambiamento anche culturale notevole con tempi tecnici e periodi di transizione lunghi con la conseguente incertezza nella risposta da parte del mondo produttivo e delle organizzazioni in generale, è stata scelta una linea d'indirizzo verso

l'innovazione che non stravolgesse l'attuale schema bensì prevedesse una maggiore integrazione con altri strumenti di politica (e non solo di politica ambientale) rimuovendo contemporaneamente quei punti risultati finora, se non proprio di ostacolo, di difficile applicazione.

La prima proposta, presentata oramai più di un anno fa, è stata oggetto di molti confronti, a volte anche aspri, a livello europeo per alcune innovazioni non appieno condivise dai soggetti che si troveranno a doverle attuare obbligatoriamente a partire, presumibilmente, dal 2010. Non vi sono variazioni molto impegnative per le organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS, ma sono cresciuti gli obblighi a carico dei soggetti istituzionali che vedono allargarsi i propri compiti e le proprie responsabilità.

La vera sfida quindi per Stati membri, Organismi Competenti ed Organismi di Accreditamento sarà rispondere in termini di efficacia ed efficienza ai nuovi impegni, supportare concretamente la diffusione di EMAS, in quanto uno degli strumenti chiave delle politiche di Produzione e Consumo Sostenibile.





Numero 5

# Novità per le organizzazioni

### Indicatori di prestazione

Una novità importante per le organizzazioni riguarda una maggiore attenzione nel monitoraggio delle prestazioni ambientali e nella dimostrazione del miglioramento continuo. L'attuale schema si basa sull'utilizzo di un sistema di gestione ambientale (conforme ad EN-ISO 14001) e non prescrive il raggiungimento di obiettivi minimi di prestazione ambientale, né tanto meno vincola il mantenimento della registrazione al raggiungimento di un livello prefissato di performance ambientale. Anche se il Regolamento richiama continuamente l'attenzione sugli aspetti sostanziali (prestazioni) piuttosto che su quelli formali (documentazione), una organizzazione potrebbe mantenere teoricamente la registrazione senza ulteriori oneri sostanziali se non quelli legati alla conformità legislativa.

Questo è stato uno dei punti nodali che la Commissione ha dovuto affrontare anche a seguito delle critiche pervenute da più parti ed in particolare dalle associazioni dei consumatori e da quelle ambientaliste. La soluzione adottata dalla Commissione è quella di mantenere l'attuale assetto basato sul supporto di un sistema di gestione ambientale, ma con un forte indirizzo verso la dimostrazione della prestazione ambientale con l'uso di indicatori chiari, definiti per settore, uguali in tutta la UE, che consentano di effettuare un preciso benchmarking. Lo standard EN-ISO 14001 deve essere mantenuto in quanto rappresenta uno strumento operativo indispensabile per ottenere le condizioni di credibilità nel raggiungimento delle prestazioni ambientali. Tale soluzione consente anche di incoraggiare le migliaia di organizzazioni che, avendo già una certificazione ISO, possono procedere verso l'ulteriore traguardo della registrazione e mantenere, nell'attuale legislazione nazionale ed europea, le misure di semplificazione amministrativa e di accesso ai benefici regolatori (es. autorizzazioni). Per fare questo è stato previsto l'uso di indicatori, i "Core Performance Indicators (CPI)" attraverso i quali l'organizzazione ha l'obbligo di comunicare ai propri portatori d'interesse i risultati concreti di miglioramento dei principali aspetti del proprio settore di attività.

### Comunicazione

La dichiarazione ambientale, viene rivista prevedendo una forma più ampia chiamata ancora dichiarazione ambientale da inviare, convalidata, con frequenza triennale insieme ad una versione semplificata, chiamata *Environmental Performance Report*, da inviare convalidato ogni anno. Quest'ultimo report non si discosta sostanzialmente dall'aggiornamento annuale di EMAS II. Viene definito report in quanto dovrà essenzialmente contenere i dati e gli indicatori relativi ai CPI e ad altri indicatori scelti dall'organizzazione. Deroghe a queste

frequenze sono concesse alle piccole imprese a condizione che siano concordate con l'organismo competente in anticipo ed a certe condizioni operative (stabilità del SGA, impatti non rilevanti, ecc.). Tali deroghe prevedono una frequenza quinquennale per la dichiarazione ambientale e biennale per il performance report (entrambi convalidati). Comunque il report, negli anni non coperti dalla deroga, dovrà essere inviato non convalidato all'organismo competente. Entrambi questi strumenti di comunicazione dovranno obbligatoriamente riportare i dati relativi agli indicatori obbligatori.

### II Logo

La comunicazione d'impresa continuerà ad avvalersi di un logo EMAS. E' stata colta l'esigenza di utilizzarlo in modo sempre più diffuso proprio per catturare l'attenzione del consumatore e del cittadino generando quella curiosità che poi porta inevitabilmente alla ricerca del suo significato. E' stato quindi mantenuto l'attuale logo ma senza la distinzione nell'uso (versioni 1 e 2). La proposta vede il logo in versione unica, senza limite di utilizzo ma con la chiara indicazione che dovrà essere evidente che non rappresenta una etichetta ecologica di prodotto. In questo senso gli Stati Membri dovranno vigilare affinché il marchio non venga utilizzato in modo non appropriato, ma è altrettanto vero che è stata eliminata una serie di espliciti divieti d'uso. Una più ampia flessibilità dell'uso del logo potrà consentire forme nuove di sperimentazione che, pur rispettando il principio della chiarezza, potranno consentire una maggiore diffusione del marchio EMAS.

### Conformità Legislativa

La Legal Compliance (LC) rappresenta per EMAS la condizione di partenza per la registrazione di una organizzazione, pertanto appare rilevante una interpretazione comune e condivisa sul suo significato. Un problema ha finora riguardato il significato di "Relevant Environmental Legislation", così come si legge dal testo originale in inglese, tradotto nelle lingue della Comunità in modi differenti come, ad esempio, in italiano laddove si legge "conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente". E' stata quindi introdotta la definizione della Legal Compliance e specificato il ruolo delle autorità di controllo che dovranno supportare le richieste delle organizzazioni in termini di informazione sulla legislazione applicabile.

### **EMAS Globale**

Infine EMAS globale è una realtà. Finalmente organizzazioni che sono dislocate all'interno della UE su diversi Paesi possono richiedere un'unica registrazione (quindi un'unica dichiarazione ambientale) così come possono richiedere la registrazione (sotto particolari condizioni) le organizzazioni di Paesi terzi. Le difficoltà organizzative per questi nuovi obblighi sono ovviamente a carico degli Stati Membri e delle loro strutture designate per EMAS.

### **II LOGO**



Esempio di utilizzo del Logo dalla Germania e dall'Italia (versione 3)

Il logo utilizzato per la produzione di materiali promozionali, quali cappellini, magliette ecc., deve riportare solo la scritta EMAS.



Esempi interessanti sono le spille da giacca realizzate dall'Agenzia per l'Ambiente Federale della Germania e da un verificatore ambientale Italiano (Ing. G. Penati).

# Esempio di utilizzo del Logo dalla Germania (versione 1)

Il logo può essere utilizzato con una dicitura che spieghi che quel prodotto sia stato realizzato in uno stabilimento che ha ottenuto la registrazione EMAS con l'attenzione verso la chiarezza del messaggio (qualità del prodotto e/o qualità ambientale del prodotto non in relazione con il logo).



Un esempio estremamente interessante, in termini di comunicazione e di utilizzo border line del logo EMAS e conseguente ritorno in termini di vendite, è quello della pubblicità della Volkswagen. Il messaggio evidenzia che la casa automobilistica aderisce al Regolamento Comunitario e che si sta impegnando per un ambiente migliore associando la coccinella al prodotto (autovettura "new beetle").

Inviateci i vostri contributi con esempi di uso del logo da pubblicare in questa rubrica.



### Le nuove registrazioni

#### 27 Giugno 2008

IT-000911: Idea Tissue S.p.A.

IT-000912: Limonta Sport Italia S.p.A.

IT-000913: Ideal Costruzioni di De

Biasio & C.

IT-000914: Lachifarma S.r.l.

IT-000915: ELETTRIC FEMA

IT-000916: Conceria Settebello S.p.A.

IT-000917: Greco Calze di Greco

Oronzo

IT-000918: Printer S.r.l.

IT-000919: FRI-EL Nurri S.r.l.

IT-000920: RA.RI Livorno S.r.l.

IT-000921: Nicotel Wellness S.r.l.

IT-000922: Principe di San Daniele

S.p.A.

IT-000923: Comunità Montana Alta

Valle del Vara

IT-000924: Imbalplast S.r.l.

IT-000925: Affittacamere De Nigris

Giovanna

IT-000926: Affittacamere La Quiete di

Romano Giovanna

IT-000927: Carra Editrice del

Dr. Carra & C. S.a.s.

IT-000928: Comune di Camino al

Tagliamento

IT-000929: Consorzio GT. & P.

IT-000930: Comune di Massa

Marittima

IT-000931: Salumificio Ferrari

Giovanni &C. S.n.c.

IT-000932: Comune di San Mauro

Pascoli

IT-000933: Comune di Pieve Tesino

IT-000934: Istituto Tecnico Statale

"Ernesto Battaglini"

IT-000935: ASIA - Azienda

Speciale per l'Igiene Ambientale

IT-000936: AMNU S.p.A.

IT-000937: SDR Sud s.r.l.

IT-000938: Comune di S. Orsola Terme

IT-000939: ANNONI S.p.A.

Il registro completo EMAS è consultabile sul sito web dell'APAT - Sezione EMAS.

# Novità per i Verificatori Ambientali

Sostanzialmente non vi sono rilevanti cambiamenti per i verificatori ambientali. Il loro ruolo, i compiti e le responsabilità sono rimasti invariati ma meglio definiti nel testo di EMAS III. In particolare le competenze necessarie per l'accreditamento sono meglio definite ed includono ora considerazioni relative ai prodotti (progettazione, uso e smaltimento), elementi di cui le organizzazioni dovranno tenere conto nell'analisi degli aspetti indiretti.

Sono ovviamente precisati i compiti e le responsabilità a carico dei verificatori che si recano in Paesi terzi (ottenere uno specifico accreditamento e notificare la propria attività al proprio organismo di accreditamento sei settimane in anticipo rispetto

alla data prevista). Questo specifico accreditamento dovrà riguardare essenzialmente gli aspetti legislativi e la conoscenza linguistica del Paese terzo.

Infine vi è da evidenziare che i verificatori dovranno sempre notificare all'organismo di accreditamento le proprie attività almeno 5 giorni prima della data prevista sia per attività da svolgersi nello stato membro di appartenenza sia in stati membri europei diversi. Con questo obbligo in pratica si mettono sullo stesso piano, dal punto di vista della libertà di circolazione di beni e servizi all'interno della UE, tutti i verificatori (si ricorda che attualmente solo i notificati devono comunicare le loro attività).

# Cosa cambia per gli Organismi Competenti e di Accreditamento

### Organismo Competente

Sostanzialmente non cambia molto rispetto all'attuale testo del regolamento. L'unica novità consiste nell'aver introdotto una peer review non più basata su indagini condotte tramite questionario ma attraverso ispezioni dirette. Si ricorda che tale valutazione inter pares ha l'obiettivo di valutare il modo di funzionare di ciascun Organismo Competente (o gruppo di Organismi Competenti) nazionale, le procedure adottate e le prassi seguite per le attività di registrazione, sospensione, cancellazione e gestione del registro.

### Organismo di Accreditamento

Per i sistemi di accreditamento nazionali vi sono invece sostanziali novità non tanto nel testo di EMAS quanto per effetto dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, del nuovo regolamento: "Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, and repealing regulation (EEC) No 339/93".

Il regolamento sull'accreditamento stabilisce che ogni Stato Membro dovrà affidare tutte le attività di accreditamento ad un unico ente che dovrà essere riconosciuto a livello europeo dalla Commissione e che sarà soggetto ad una serie di norme aventi l'obiettivo di armonizzare gli approcci nazionali per gli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente. In pratica, l'attuale distribuzione di competenze esistente in Italia dovrà confluire sotto una unico soggetto che sarà direttamente sotto il controllo dello Stato Membro. Perciò l'attuale SINCERT (accreditamento organismi di certificazione), il SINAL (accreditamento laboratori), il SIT (centri taratura), il Comitato EMAS (accreditamento verificatori ambientali), i Ministeri (accreditamento verificatori Schema EU-ETS), ecc. dovranno essere riorganizzati in tale senso. Questo regolamento si applica a tutte le norme tecniche, sia quelle volontarie sia quelle obbligatorie laddove è previsto l'accreditamento, ossia il riconoscimento formale e sostanziale di competenza ad un soggetto che deve compiere verifiche di conformità e rilasciare certificati.

EMAS ricadrà quindi in quest'ambito e dovrà essere parte del nuovo assetto sulla base del fatto che nel testo del nuovo regolamento viene esplicitamente indicato nelle definizioni che per Organismo di accreditamento si intende l'organismo nazionale stabilito sulla base del regolamento (EEC) No 339/93 precedentemente indicato.

In termini pratici non cambia sostanzialmente il ruolo dell'organismo di accreditamento, sono mantenute le attuali funzioni di accreditamento (sospensione e cancellazione) e supervisione dei verificatori ambientali e l'obbligo di sottostare alla valutazione inter pares (prevista anche in EMAS II).

Infine, quei paesi nei quali era stato deciso di non accreditare verificatori singoli, dovranno ora obbligatoriamente prevedere questa opzione in quanto il testo di EMAS III obbliga gli organismi di accreditamento a garantire l'accreditamento al "soggetto" richiedente sia che esso rappresenti una persona singola oppure una organizzazione.



### Nuovi obblighi per gli Stati Membri

Questa sezione risulta la più innovativa nel nuovo testo di EMAS. Si è ravvisata finora una sostanziale inerzia dei governi nell'adottare provvedimenti a favore della sua diffusione, per questa ragione la Commissione ha calcato fortemente la mano nei loro confronti con una serie di obblighi che costringeranno i responsabili dei dicasteri interessati a modificare questa tendenza.

Numero 5

Quindi, contrariamente a quanto scritto in EMAS II, che riportava indicazioni e non obblighi, il nuovo testo utilizza il termine inglese "shall", ossia "obbligo di fare".

Prima di tutto lo Stato Membro deve assicurare, istituendo un'apposita struttura, un supporto tecnico alle organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS. Tale assistenza è espres-

samente indirizzata all'informazione sulla legislazione ambientale applicabile, all'identificazione delle competenti autorità responsabili per le varie leggi applicabili all'attività dell'azienda, all'assistenza tecnica vera e propria sulle modalità per ottenere e mantenere la conformità legislativa ed infine per stabilire opportuni contatti con queste autorità. Questa struttura, responsabile dell'assistenza, dovrà avere risorse sufficienti (e competenze) per rispondere alle richieste. Lo Stato Membro potrà decidere, entro 3 mesi dalla pubblicazione del nuovo Regolamento, se affidare questo compito agli organismi competenti o ad altra struttura.

Gli Stati Membri dovranno stabilire programmi per promuovere EMAS, programmi che comprendano obiettivi, azioni ed iniziative soprattutto per le PMI e per i distretti. Le azioni dovranno andare nella direzione dell'informazione, della diffusione e del supporto tecnico.

Infine gli Stati Membri dovranno stabilire una strategia annuale di concerto con gli organismi competenti e con le autorità di controllo ambientale per valutare come tenere conto di EMAS nello sviluppo della legislazione ambientale e nell' azione di verifica e monitoraggio della legal compliance. Queste voci sono presenti anche in EMAS II, ma solo quale suggerimento. In EMAS III si introduce l'obbligo di dimostrare che i provvedimenti sono adottati assieme ai soggetti più interessati (organismi Competenti ed autorità di controllo). E' confermato l'obbligo di informare periodicamente la Commissione sui programmi

### Conclusioni

L'iter approvativo vedrà impegnati il Parlamento Europeo ed il Consiglio oltre alla Commissione presumibilmente fino al 2010.

Occorre ricordare che le attività istituzionali in Europa subiranno un rallentamento in occasione delle elezioni politiche Europee del 2009.

Il processo di revisione di EMAS introdurrà, come illustrato in queste pagine, alcuni significativi miglioramenti pur restando aderente allo schema iniziale che lo ha visto basarsi su un consolidato sistema gestionale per ribadirne sostanza e credibilità.

Da una parte la Commissione intende riaffermare i principi di eccellenza di questo strumento di politica ambientale ancora ritenuto valido, dall'altra si pone l'obiettivo di facilitare l'adesione delle organizzazioni affinché un numero sempre più

elevato di partecipanti allo schema possa contribuire significativamente al miglioramento dell'ambiente nella UE.

La Commissione ha lavorato anche nella direzione di un allargamento dello schema alle imprese che oggi ne sono escluse non per carenza di requisiti ma per collocazione geografica dei propri stabilimenti (paesi non UE e EEA). Le difficoltà di questa opzione sono tuttavia molteplici e non trattate nel testo, ma semplicemente indicate come a carico degli organismi competenti.

#### ΔΡΔΤ

Servizio Interdipartimentale per le Certificazioni Ambientali Via V. Brancati, 48 00144 Roma

Tel.: 06-50072020 Fax: 06-50072078 E-mail: emas @apat.it



Siamo su internet per qualsiasi informazione su EMAS: www.apat.it/certificazioni

Hanno collaborato a questo numero: Paolo Molinas Mariangela Soraci Silvia Ubaldini

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando le novità in ambito Emas, viene aggiornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità.